

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

**PIANO DI AZIONE PER LA PREVENZIONE E IL CONTENIMENTO
DELL'ALEURODIDE *ALEUROCANTHUS SPINIFERUS* (QUAINTANCE) SUL
TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA**

ANNO 2024

versione 1/2024

Indice generale

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	3
2. INTRODUZIONE.....	4
3. SPECIE OSPITI.....	4
4. DELIMITAZIONI.....	5
4.1 Caratteristiche della presenza e della diffusione dell'organismo nocivo nel territorio toscano	5
5. SORVEGLIANZA FITOSANITARIA.....	6
5.1 In area delimitata.....	6
5.2 In area indenne.....	6
6. MISURE FITOSANITARIE NELLE AREE DELIMITATE.....	7
6.1 Misure fitosanitarie per Verde pubblico/privato.....	7
6.2 Misure fitosanitarie per Operatori Professionali.....	7
7. PIANO DI COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE.....	8
8. SEGNALAZIONE DI CASI SOSPETTI.....	9

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante , che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del Reg. (UE) 2016/2031 per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1927 che stabilisce misure per il contenimento dell'*Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) all'interno di determinate aree delimitate;

Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 relativo a "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";

Decreto dirigenziale n. 690 del 21 gennaio 2021, "Delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto per *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance), nel territorio del comune di Prato e relative misure fitosanitarie."

Decreto dirigenziale n. 15529 del 9 Settembre 2021 "Delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto per *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance), nel territorio del comune di Castagneto Carducci e relative misure fitosanitarie."

Decreto dirigenziale n. 7021 del 15 aprile 2022 "Ampliamento della delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto per *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance), nel territorio dei comuni di Prato, Calenzano e Campi Bisenzio.

Decreto dirigenziale n° 7319 del 21/04/2022 "Dichiarazioni del Servizio fitosanitario della regione Toscana in merito alle prescrizioni previste all'allegato VIII del Regolamento UE 2019/2072 e s.m.i. e revoca del Decreto dirigenziale n. 2840 del 24/2/2021 "

Decreto dirigenziale n. 6972 del 6 aprile 2023 " Approvazione delle nuove zone delimitate per l'organismo nocivo per le piante *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) nel territorio della Regione Toscana e sostituzione dell'allegato A del Decreto dirigenziale n. 15529 del 9/9/2021 e dell'allegato A del Decreto dirigenziale n. 7021 del 15/4/2022"

2. INTRODUZIONE

Il presente documento, redatto dal Settore Fitosanitario Regionale (di seguito SFR) della Regione Toscana definisce le azioni e le misure fitosanitarie da attuare per il controllo dell'organismo nocivo *Aleurocanthus spiniferus* Quaintance 1903 (Homoptera: Aleyrodidae) nel territorio regionale della Toscana.

A. spiniferus è un organismo nocivo da quarantena rilevante di cui è nota la presenza nell'Unione Europea,, presente nell'allegato II, Parte B, punto C.1. del Regolamento (UE) 2072/ 2019. Inoltre, negli allegati VII, punto 30.1, e VIII, punto 17.1 dello stesso regolamento, come modificato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2285/2021 sono indicate le prescrizioni particolari per le piante da impianto per l'introduzione nel territorio dell'Unione e le prescrizioni particolari relative ad *A. spiniferus* .

Il SFR della Toscana a partire dal 2021 ad oggi ha istituito nel territorio di competenza sei aree delimitate che circoscrivono altrettanti focolai di infestazione di *A. spiniferus* nelle provincie di Prato, Firenze, Livorno, Massa Carrara, Grosseto e Pisa.

Le misure definite nel presente piano rappresentano lo strumento di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 12, 13 14, 15, 17, 18, 19 e 22 del Reg. (UE) 2016/2031 e delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 2022/1927 che stabilisce misure per il contenimento di *A. spiniferus* all'interno di determinate aree delimitate nelle quali non ne è possibile l'eradicazione.

3. SPECIE OSPITI

Le piante attualmente documentate quali ospiti di *A. spiniferus*, contenute nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1927 del 11 ottobre 2022, art. 2, appartengono ai seguenti generi o specie: *Citrus L.*, *Fortunella Swingle*, *Poncirus Raf.*, e loro ibridi, *Ceratonia siliqua L.*, *Cercis siliquastrum L.*, *Clematis vitalba L.*, *Cotoneaster Medik.*, *Crataegus L.*, *Cydonia oblonga L.*, *Diospyros kaki L.*, *Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.*, *Ficus carica L.*, *HederaL.*, *Magnolia L.*, *Malus Mill.*, *Melia L.*, *Mespilus germanica L.*, *Myrtus communis L.*, *Parthenocissus Planch.*, *Photinia Lindley.*, *Prunus cerasus L.*, *Prunus laurocerasus L.*, *Psidium guajava L.*, *Punica granatum L.*, *Pyracantha M. Roem.*, *Pyrus L.*, *Rosa L.*, *Vitis L.*, *Wisteria Nutt.*

Ad oggi in Toscana *A. spiniferus* è stato ritrovato ufficialmente su piante di *Citrus*, *Hedera*, *Rosa*, *Pyracantha*, *Pyrus* e raramente su *Malus*, *Crataegus*, *Parthenocissus*, *Photinia*, *Punica granatum* e *Vitis*.

La letteratura scientifica di settore qualifica l'insetto come polifago, pertanto è prevedibile che altre specie vegetali siano in grado di ospitare l'aleurodide, anche se occasionalmente. I rilievi in Toscana hanno infatti rilevato la presenza dell'insetto anche su *Aesculus hippocastanum*, *Fatsia japonica* (Aralia) e *Chaenomeles*, seppure in modo occasionale.

4. DELIMITAZIONI

A. spiniferus è stato rinvenuto ufficialmente per la prima volta in Toscana nel 2020, su alcune piante di *Citrus spp.* in un giardino privato nel territorio urbano di Prato. In seguito ad ulteriori segnalazioni e al risultato delle indagini e dei monitoraggi effettuati nel triennio 2021-2023 sono stati ufficialmente individuati 6 focolai:

- 1) **Prato** (2020): parte dell'area urbana di Prato (PO) con estensione sui comuni di Calenzano e Campi Bisenzio (FI);
- 2) **Castagneto Carducci** (2021): area residenziale all'interno di una vasta area agricola nel comune di Castagneto Carducci (LI);
- 3) **Firenze** (2022): parte dell'area urbana del comune di Firenze (FI);
- 4) **Monte Argentario** (2022): area urbana del comune di Monte Argentario (GR) con estensione sul comune di Orbetello GR);
- 5) **Carrara** (2023): parte dell'area urbana del comune di Carrara (MS), prosecuzione del focolaio individuato in Liguria nei comuni di Luni e Castelnuovo Magra in provincia di La Spezia;
- 6) **Pisa** (2023): parte dell'area urbana del comune di Pisa (PI).

Ogni focolaio è circoscritto in un'area delimitata costituita ciascuna da una zona infestata dove è ufficialmente presente l'organismo nocivo, e una zona cuscinetto estesa per 2 km intorno a quella infestata. Tutte le aree delimitate sono classificate come aree di contenimento ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1927 del'11 ottobre 2022.

4.1 Caratteristiche della presenza e della diffusione dell'organismo nocivo nel territorio toscano

Le attuali aree infestate ricadono completamente in aree urbane, ad eccezione del focolaio di Castagneto Carducci che ricade in un'area agricola. Il monitoraggio conferma la presenza di *A. spiniferus* esclusivamente su piante ornamentali ricadenti in aree verdi pubbliche e private come giardini, alberature stradali, aiuole, e altre aree verdi di pertinenza di edifici residenziali, così come terrazze e balconi.

Inoltre *A. spiniferus* mostra una capacità di infestazione difforme all'interno delle stesse aree focolaio, con sintomi visibili solo su piante gravemente attaccate (con produzione di melata e conseguente formazione di fumaggine). L'impatto delle infestazioni non crea danni sulle produzioni vegetali, ma solo sulle piante ornamentali. Le piante in cui i sintomi della presenza dell'insetto sono maggiormente visibili sono risultate gli agrumi, che nel territorio toscano non hanno importanza produttiva ma solo ornamentale.

5. SORVEGLIANZA FITOSANITARIA

5.1 In area delimitata

La sorveglianza fitosanitaria è stata avviata successivamente al primo ritrovamento di *A. spiniferus* in Toscana, ed è realizzata nell'ambito del Programma di Nazionale Indagine degli organismi nocivi delle piante, sia nelle aree delimitate che in aree indenni dalla presenza dell'organismo nocivo.

Nelle aree delimitate sono effettuate indagini almeno annuali ai sensi dell'art. 19 del Re g. UE 2031/2016 condotte dal SFR per verificare l'evoluzione della presenza dell'organismo nocivo, mediante ispezioni visive nelle aree cuscinetto su piante ornamentali presenti nei siti a rischio come aree verdi pubbliche e private, in periodi nei quali è massima la probabilità di rilevare infestazioni attive, dal risveglio vegetativo fino al periodo preinvernale.

Le procedure di diagnosi seguono quanto stabilito a livello nazionale nel Documento Tecnico Ufficiale n. 41 "Scheda Tecnica per indagini sull'organismo nocivo *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance,1903)". Laddove necessario sono stati raccolti campioni vegetali da analizzare presso il Laboratorio di Diagnostica Fitopatologica del SFR o presso il CREA-DC mediante analisi morfologica o molecolare.

Gli operatori professionali ubicati nella zona delimitata che producono e/o commercializzano piante ornamentali sono oggetto di controlli ufficiali da parte del Servizio Fitosanitario Regionale almeno una volta l'anno per verificare che siano adottate correttamente le procedure indicate nel presente decreto per garantire che le piante commercializzate siano indenni da *A. spiniferus*.

5.2 In area indenne

Nel restante territorio toscano al di fuori delle aree delimitate la sorveglianza fitosanitaria nei confronti di *A. spiniferus* è svolta contestualmente all'attività di controllo ufficiale presso gli Operatori Professionali autorizzati.

Particolare attenzione è rivolta ai centri di produzione ubicati in prossimità delle aree delimitate, e sulle specie ospiti indicate nell'allegato VIII del Reg. (UE) 2072/2019 come modificato dal Reg. (UE) 2021/2285 ovvero: *Citrus*, *Fortunella*, *Poncirus*, *Diospyros kaki*, *Ficus carica*, *Hedera helix*, *Laurus nobilis*, *Magnolia*, *Malus*, *Melia*, *Mespilus germanica*, *Parthenocissus*, *Prunus*, *Psidium guajava*, *Punica granatum*, *Pyracantha*, *Pyrus*, *Rosa*, e *Vitis vinifera*.

In caso di ritrovamento dell'organismo nocivo al di fuori della zona delimitata, saranno adottate le misure necessarie per eradicare o contenere l'organismo nocivo specificato, avviando un'azione di monitoraggio e stabilendo, secondo i casi, una nuova zona delimitata, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) 2016/2031).

6. MISURE FITOSANITARIE NELLE AREE DELIMITATE

All'interno delle aree delimitate sono adottate le seguenti misure fitosanitarie volte al contenimento dell'organismo nocivo *A. spiniferus*. Ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 19/2021 l'attuazione delle misure fitosanitarie avviene a cura dei proprietari e detentori, a qualsiasi titolo, dei terreni su cui insistono le piante infestate, che ne sostengono gli oneri economici. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e alla normativa nazionale e dell'Unione di settore si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 54 del D. Lgs. 19/2021.

6.1 Misure fitosanitarie per Verde pubblico/privato

Per il tipo di infestazione difforme e la distribuzione nel contesto urbano, prevalentemente giardini o piccole superfici a verde di proprietà privata, risulta inefficace l'adozione di misure volte all'eradicazione dell'insetto quali abbattimento e distruzione dei vegetali infestati, mentre sono possibili azioni di contenimento

Le misure applicabili sono:

- potatura mirata delle parti di piante infestate dall'organismo nocivo specificato o dell'intera pianta, se irrimediabilmente compromessa, e distruzione in loco mediante bruciatura, ove consentito, o trattamento insetticida con prodotti fitosanitari consentiti, evitando in ogni caso la diffusione dell'organismo nocivo mediante residui di potatura infestati al di fuori dell'area delimitata.
- trattamenti insetticidi contro l'organismo nocivo specificato con formulati autorizzati nello specifico contesto di applicazione. Nel caso in cui i trattamenti vengano eseguiti da utilizzatori non professionali, si devono utilizzare formulati autorizzati come PFnPO (prodotti fitosanitari per uso non professionale per ornamentali). Nel caso di trattamenti eseguiti da utilizzatori professionali dsì deve intervenire utilizzando formulati registrati contro gli Aleurodidi, verificando n etichetta la possibilità di impiego i per parchi, giardini o piante ornamentali .

6.2 Misure fitosanitarie per Operatori Professionali

Gli Operatori Professionali autorizzati all'emissione del passaporti delle piante (OPA), ubicati all'interno delle zone delimitate, sono oggetto di controllo ufficiale annuale da parte del SFR ai sensi del Reg.2019/66 e devono effettuare esami specifici sulle piante da essi condotte. Gli OPA possono movimentare piante o parti di piante di specie ospiti di *A. spiniferus* solo se rispettato quanto prescritto dall'Allegato VIII punto 17.1 del Regolamento (UE) 2019/2072. La condizione è che il luogo di produzione sia indenne da *A. spiniferus* , o che le piante siano state sottoposte a trattamenti efficaci volti a

garantire che esse siano esenti da tale organismo prima dello spostamento. . In caso di ritrovamento dell'insetto verranno immediatamente prescritte le misure fitosanitarie da adottare volte all'eradicazione dell'insetto. Il SFR verifica, tramite controlli specifici, l'adozione delle misure prescritte e l'effettiva eradicazione di *A. spiniferus* nel sito.

In tutti i casi gli operatori professionali i cui vivai o strutture di vendita sono ubicati nella zona delimitata e che producono e/o commercializzano piante ornamentali appartenenti alle specie ospiti devono adottare tutte le procedure che assicurino l'assenza dell'aleurodide, ovvero:

- rimozione delle piante o parti di piante infestate dall'organismo nocivo, e distruzione immediata in loco mediante bruciatura, nei limiti consentiti, o trattamento insetticida con prodotti fitosanitari consentiti, evitando in ogni caso la diffusione dell'organismo nocivo mediante residui di potatura infestati;
- effettuazione di trattamenti insetticidi contro l'organismo nocivo specificato con formulati autorizzati nello specifico contesto di applicazione; si deve intervenire utilizzando formulati registrati contro gli *aleurodidi* in rapporto ai campi di utilizzo riportati nelle etichette dei rispettivi formulati commerciali;
- obbligo di notifica al SFR della presenza o sospetta presenza dell'organismo nocivo.

7. PIANO DI COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE

Il SFR ha avviato un piano di comunicazione e divulgazione, che si prefigge l'obiettivo di promuovere una cultura diffusa relativamente ai rischi connessi all'introduzione di *A. spiniferus*, per garantire un'efficace sorveglianza del territorio ed evitare l'ulteriore diffusione dell'organismo nocivo. Pertanto provvede ad informare la cittadinanza tramite le Amministrazioni Comunali coinvolte nelle aree delimitate e la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Toscana.

https://www.regione.toscana.it/speciali/servizio-fitosanitario-regionale/normativa/normativa_organismi_nocivi#Aleurodide_spinoso

A tal fine il SFR regionale ha predisposto una scheda finalizzata al riconoscimento di *A. spiniferus* con le informazioni relative alla pericolosità dell'insetto, la sua diffusione sul territorio e le misure di prevenzione e controllo, rivolto agli operatori professionali che operano nella produzione e vendita di piante, ai giardinieri e ai manutentori del verde, ai tecnici delle amministrazioni pubbliche e ai cittadini.

https://www.regione.toscana.it/documents/10180/11270546/Scheda_Aleurocanthus+spiniferus_2023.pdf/caab9299-8277-472b-a376-5b3f9d7e4d64?t=1697106517602

8. SEGNALAZIONE DI CASI SOSPETTI

È fatto obbligo a chiunque rilevi la presenza di *A. spiniferus* o suoi sintomi al di fuori delle zone delimitate indicate, di segnalarla immediatamente al Servizio fitosanitario regionale, anche via email: servizio.fitosanitario@regione.toscana.it. Il servizio fitosanitario Regionale potrà disporre, se del caso, specifici accertamenti per confermare o meno la presenza dell'organismo nocivo e per valutare le misure fitosanitarie più opportune.